

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 792

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **ANGELA NAPOLI**

Disposizioni per favorire le pari opportunità mediante la concessione di agevolazioni contributive e fiscali ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti

Presentata il 7 maggio 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — La promozione delle pari opportunità nell’ambito del lavoro autonomo è portata avanti, almeno in linea di principio, sia in ambito comunitario sia a livello nazionale: il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, all’articolo 42, comma 2, lettera e), menziona, infatti, tra gli scopi delle azioni positive, quello di promuovere l’inserimento delle donne nei settori professionali e nei livelli nei quali sono sottorappresentate.

In materia di legislazione per le pari opportunità la situazione è la seguente: per quanto concerne le lavoratrici subordinate, la produzione normativa in materia di lavoro femminile è stata molto

consistente e fortemente improntata a principi di protezione della maternità; per quanto riguarda l’imprenditoria femminile, il citato codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, che prevede agevolazioni a sostegno della stessa, anche se in passato è stata soddisfatta solo una percentuale assai esigua di domande a causa della complessità degli adempimenti richiesti per l’accesso alle agevolazioni e per l’esiguità degli stanziamenti che vi vengono destinati annualmente. Per contro, si rileva un vuoto normativo per quanto riguarda le lavoratrici autonome e le libere professioniste, seppure all’interno della generale categoria del lavoro autonomo e della libera professione. Queste categorie di donne, al pari delle lavoratrici

subordinate e delle imprenditrici, si trovano a dover affrontare i medesimi disagi legati alla necessità di conciliare la vita familiare e la vita professionale, disagi aggravati dalle problematiche connesse all'attività, normalmente a carattere tecnico e specialistico, che richiede dunque un continuo aggiornamento professionale, oltre a un investimento in beni strumentali, sia materiali che immateriali. Pertanto, si condividono pienamente le ragioni per le quali il lavoro subordinato femminile, da un lato, e l'imprenditoria femminile, dall'altro, hanno, rispettivamente, una legislazione di tutela e una legislazione di sostegno e si condividono ugualmente le ragioni per cui le lavoratrici autonome e libere professioniste sono state beneficiarie di singoli provvedimenti legislativi a tutela della maternità (il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevede, agli articoli 66 e seguenti, un'indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici agricole e, agli articoli 70 e seguenti, in favore delle libere professioniste). Non si comprendono tuttavia le ragioni per cui è assente una normativa che sostenga le pari opportunità sotto il profilo della crescita professionale e dello sviluppo competitivo, non solo sotto il profilo della tutela della sfera familiare, di

cui beneficiano, in larga misura, anche gli uomini.

In quest'ottica si propone l'esenzione totale dai contributi previdenziali, nonché un credito di imposta, pari al 10 per cento a valere ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in favore di tutti i neo lavoratori autonomi e dei nuovi iscritti agli albi professionali, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per un periodo di tre anni. Tale misura, il cui fine ultimo è quello di ridurre i disagi cui sono esposte le donne che svolgono un'attività a carattere autonomo o professionale, si estende alla categoria generale, per non incorrere nella violazione del principio di pari opportunità uomo-donna.

La ragione ispiratrice della presente proposta di legge risiede non solo nella concessione di benefici ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, seppure all'interno della non violazione del principio di pari opportunità, ma si traduce anche, seppure in modo indiretto, in incentivi all'occupazione, che sarà incoraggiata dall'alleggerimento del peso fiscale e contributivo a carico degli stessi, come è possibile argomentare, *mutatis mutandis*, sulla base delle esperienze positive maturate nell'applicazione della normativa in favore dell'imprenditoria femminile. Si auspicano pertanto risultati positivi dall'alleggerimento del carico fiscale e contributivo del lavoro autonomo e professionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. A tutti i lavoratori autonomi che si sono iscritti alla gestione autonoma dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a decorrere dalla data del 1° gennaio 2009, nonché ai professionisti che si sono iscritti, a decorrere dalla medesima data, al proprio Ordine di appartenenza, per un periodo di tre anni, è concessa l'esenzione totale dai contributi previdenziali.

ART. 2.

1. Alle categorie di cui all'articolo 1 è altresì concesso un credito di imposta pari al 10 per cento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), per il medesimo periodo previsto dal citato articolo 1.

ART. 3.

1. Le agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 sono concesse a condizione che i beneficiari, al momento dell'iscrizione all'INPS o all'albo professionale, non superino i trentacinque anni di età.

€ 0,35



16PDL0007000